

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

59° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1991

(Notturna)

Presidenza del Presidente **PAGANI Maurizio**

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Norme per la conservazione della natura e per le aree protette» (255), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori

«Istituzione del Parco nazionale del Pollino» (485), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori

«Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette» (510), d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori

«Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali» (796), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori

«Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riser-

ve marine» (809), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori

«Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino» (818), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori

«Istituzione del Parco nazionale del Cilento» (889), d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori

«Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea» (1008), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori

13^a COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (26 settembre 1991)

«Norme in materia di parchi naturali regionali» (1647), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori

«Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio» (1666), d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori

«Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale "Le Grotte" in Aci Trezza» (2440), d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa

«Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia» (2549), d'iniziativa del senatore Petrarà e di altri senatori

«Legge-quadro sulle aree protette» (2918), d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed

altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 7, 8 e <i>passim</i>
ANDREINI (Com.-PDS)	6, 7, 8 e <i>passim</i>
ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente	7, 10, 12 e <i>passim</i>
BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	8, 10, 11 e <i>passim</i>
BOSCO (DC)	22
CUTRERA (PSI)	7, 13, 22 e <i>passim</i>
FABRIS (DC), relatore alla Commissione ..	7, 9, 12 e <i>passim</i>
GOLFARI (DC)	30, 33
MONTRESORI (DC)	22, 23, 29 e <i>passim</i>
TORNATI (Com.-PDS)	6, 7, 9 e <i>passim</i>
TRIPODI (Rifond. Com.)	10, 11, 13 e <i>passim</i>
ZANGARA (DC)	6, 9, 11 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 21.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

- «**Norme per la conservazione della natura e per le aree protette**» (255), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori
- «**Istituzione del Parco nazionale del Pollino**» (485), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori
- «**Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette**» (510), d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori
- «**Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali**» (796), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori
- «**Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine**» (809), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori
- «**Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino**» (818), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori
- «**Istituzione del Parco nazionale del Cilento**» (889), d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori
- «**Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea**» (1008), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori
- «**Norme in materia di parchi naturali regionali**» (1647), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori
- «**Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio**» (1666), d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori
- «**Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale "Le Grotte" in Aci Trezza**» (2440), d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa
- «**Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia**» (2549), d'iniziativa del senatore Petrarà e di altri senatori
- «**Legge-quadro sulle aree protette**» (2918), d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato)
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per la conservazione della natura e per le aree protette», d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori; «Istituzione del Parco nazionale del Pollino», d'iniziativa del

senatore Cascia e di altri senatori; «Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette», d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori; «Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali», d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori; «Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine», d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori; «Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino», d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori; «Istituzione del Parco nazionale del Cilento», d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori; «Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea», d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori; «Norme in materia di parchi naturali regionali», d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori; «Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio», d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori; «Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza», d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa; «Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia», d'iniziativa del senatore Petrarra e di altri senatori; «Legge-quadro sulle aree protette», d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato.

Riprendiamo la discussione congiunta dei disegni di legge, sospesa nella seduta pomeridiana.

Passiamo all'esame dell'articolo 6 di cui do lettura:

Art. 6.

(Misure di salvaguardia)

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonchè dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di

cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7.

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni fuorchè la cessazione delle coltivazioni se non implica l'abbandono delle opere di contenimento e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostruzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente o del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, sentite le regioni interessate, può individuare con proprio

decreto e previa deliberazione del Consiglio dei ministri le aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine la proposta di istituzione è esercitata dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile».

6.1 MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette di rilievo nazionale, operano le misure di salvaguardia nonché le altre specifiche misure eventualmente identificate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7».

6.2 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «fuorchè la cessazione delle coltivazioni se non implica l'abbandono delle opere di contenimento», con le seguenti: «con destinazione diversa da quella agricola».

6.3 MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni del Ministro dell'ambiente di cui al precedente comma 3 sono delegate ai rispettivi Presidenti».

6.4 PINNA

Invito i presentatori degli emendamenti ad illustrarli.

ZANGARA. Gli emendamenti 6.1 e 6.3 si illustrano da sè.

TORNATI. Aggiungo la mia firma, signor Presidente, agli emendamenti 6.2 e 6.4. Poichè le Regioni a statuto speciale hanno competenze istituzionali relative alla salvaguardia del territorio, la proposta è che in queste Regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni del Ministro dell'ambiente di cui al comma 3 vengano delegate ai rispettivi Presidenti.

ANDREINI. A mio avviso questo articolo, onorevole Sottosegretario, potrebbe creare problemi nella gestione del territorio, nei rapporti con le Regioni e nel funzionamento dell'edilizia nei centri edificati.

TORNATI. Abbiamo tentato di capire il significato del primo periodo del comma 3 ma non ci siamo riusciti. La seduta di oggi potrebbe essere l'occasione per avere chiarimenti dal Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Sono contrario agli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.4. Sono favorevole all'emendamento 6.3.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1 e 6.3, ed invita il senatore Cutrera a ritirare l'emendamento 6.2.

CUTRERA. Accetto la richiesta del Governo e ritiro l'emendamento 6.2.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Devo far presente che nei centri urbani abbiamo recepito le discipline dei piani regolatori, anche se per le opere straordinarie è prevista una commissione paritetica Stato-Regioni. Le opere di grande impatto ambientale vengono assoggettate ad un vaglio preliminare.

TORNATI. Non capisco il primo periodo del comma 3.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Sono vietati fuori dai centri urbani, e con provvedimento motivato anche nei centri urbani, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti.

ANDREINI. Si dovrebbe dire allora: «Sono vietate».

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Comunque sull'emendamento 6.4 mi uniformo al parere contrario del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Mora e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Mora e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4, presentato dai senatori Pinna e Tornati.

TORNATI. Riteniamo che la questione da noi posta non sia peregrina; infatti, si propone, tra l'altro, di rimuovere le potenziali cause di un esteso contenzioso fra lo Stato e le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, che potrebbe rallentare l'applicazione della nuova legge.

Non abbiamo ricevuto risposte argomentate per il diniego alla nostra richiesta e vorremmo capire se tale diniego presenta queste

implicazioni. Pertanto, riconfermiamo l'emendamento 6.4, che riteniamo molto utile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dai senatori Pinna e Tornati.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole.

ANDREINI. Annuncio l'astensione del Gruppo comunista-PDS.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Misure di incentivazione)

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25:

- a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo escursionistico e naturalistico;
- g) attività sportive compatibili;
- h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

7.1

SPECCHIA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «due nuclei abitati rurali» con le seguenti: «del patrimonio edilizio rurale».

7.2

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «escursionistico e naturalistico».

7.3

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 2, dopo le parole: «è attribuito» aggiungere le seguenti: «alle cooperative e».

7.4

TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI, SCARDAONI, PETRARA, NESPOLO

Dichiaro decaduto l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Specchia, per assenza del proponente.

ZANGARA. Annuncio di ritirare l'emendamento 7.2; ritengo che l'emendamento 7.3 si illustri da sè.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Vorrei invitare il senatore Tornati a riformulare l'emendamento 7.4 nei seguenti termini: *Al comma 2, dopo le parole: «ai privati» aggiungere le seguenti: «, singoli ed associati,».*

TORNATI. Aderisco all'invito rivoltomi dal relatore Fabris e riformulo l'emendamento 7.4 nei termini da lui proposti.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento testè riformulato:

Al comma 2, dopo le parole: «è attribuito ai privati» aggiungere le seguenti: «, singoli ed associati,».

7.4/A

TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI, SCARDAONI, PETRARA, NESPOLO

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole all'emendamento 7.4/A. Esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 7.3, presentato dal senatore Mora e da altri senatori.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo è favorevole all'emendamento 7.3 ed all'emendamento 7.4/A.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3.

BOATO. Esprimo parere contrario su tale emendamento.

TRIPODI. Esprimo parere contrario su tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7,3, presentato dal senatore Mora e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.4/A.

BOATO. Annuncio la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.4/A, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole.

ANDREINI. Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

TITOLO II

AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI

Art. 8.

(Istituzione delle aree naturali protette nazionali)

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.

4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.

5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 1 e 2, e dall'articolo 34, commi 1 e 3, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.

7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «sentita la Regione» con le seguenti: «d'intesa con la Regione».

8.1 ANDREINI, TORNATI, SCARDAONI, NESPOLO,
GIUSTINELLI, PETRARA

Sopprimere il comma 5.

8.2 MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

ANDREINI. L'emendamento 8.1 tende a salvaguardare l'ambito proprio delle competenze regionali in materia di istituzione delle aree protette nazionali.

ZANGARA. L'emendamento 8.2, tendente a sopprimere il comma 5 dell'articolo 8, si illustra da sè.

TRIPODI. Colgo l'occasione per preannunciare il mio voto favorevole all'emendamento 8.1. Esso contribuisce a valorizzare il ruolo istituzionale delle Regioni nella materia al nostro esame, soprattutto nel momento in cui si parla di un rilancio delle Regioni, proprio quando si insiste sul fatto che questi enti devono rappresentare uno dei punti chiave della nostra democrazia. La proposta si colloca nell'attuale realtà istituzionale, non solo in una prospettiva futura. Mi sembra inoltre che il testo trasmessoci dalla Camera sia fondato su una logica centralistica.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.2 devo invece preannunciare il mio voto contrario. Non comprendo infatti le ragioni su cui si fonda la proposta di sopprimere il comma 5 dell'articolo 8, che intende salvaguardare una esigenza fondamentale per l'effettiva applicazione della legge.

BOATO. Signor Presidente, pur comprendendo la logica su cui si fonda l'emendamento 8.1, debbo esprimere avviso contrario. Infatti credo che sia giusto valorizzare il ruolo delle Regioni anche per quanto

concerne l'aspetto finanziario. Mi sembra che approvando tale emendamento potremmo incoraggiare tendenze ostruzionistiche nei confronti delle proposte di istituzione delle aree naturali protette nazionali di competenza statale, qualora in ambito regionale prevalessero interessi contrari alle finalità espresse nell'articolo 1 del disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione.

È ovvio che l'espressione «sentite le Regioni» non può costituire un intralcio burocratico, ma dobbiamo ricordare che l'istituzione di un parco è un processo complesso che implica l'acquisizione di consensi ed il confronto.

Questo è il motivo per cui, pur comprendendo la logica regionalistica generale, ritengo eccessiva l'intesa vincolante prevista dall'emendamento 8.1. Ribadisco quindi il mio parere contrario.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Per quanto concerne l'emendamento 8.1, ricordo che si deve operare una distinzione tra competenze primarie delle Regioni a statuto speciale e competenze delle Regioni ordinarie. Debbo perciò con rammarico esprimere il mio parere contrario.

Analogamente esprimo parere contrario sull'emendamento 8.2. I parchi infatti possono presentare peculiarità che non è possibile prevedere definitivamente, fin da ora.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore, ma intende svolgere alcune precisazioni. Dietro alla materia al nostro esame vi è un lungo dibattito: una corrente di pensiero attribuisce allo Stato poteri dispositivi per quanto riguarda l'ambiente. Dopo una serie di discussioni (svolte sulla base dell'ordinamento giuridico e di specifiche sentenze della Corte costituzionale) la Commissione affari costituzionali della Camera ha fornito un'interpretazione precisa: l'ambiente rientra tra le materie su cui le Regioni a statuto speciale hanno competenza concorrente; da qui discende l'intesa per l'istituzione di nuovi parchi.

Attribuire alle Regioni la possibilità di intervenire sull'istituzione di parchi nazionali significherebbe togliere allo Stato quelle competenze che la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente - approvata all'unanimità dal Parlamento - gli ha affidato.

Tra l'altro nel provvedimento di riforma dell'articolo 117 della Costituzione emerge l'impostazione di rafforzare le Regioni: ad esse infatti sono attribuiti molti poteri nuovi, ma non quelli relativi all'ambiente, che viene considerato una materia di competenza statale. Se oggi si eliminano dal provvedimento i poteri propri del Ministero si compie un passo molto grave. Dietro al test che esaminiamo si è svolta una discussione sui cui risultati tutti i Gruppi politici della Camera hanno espresso il loro assenso.

Invito perciò il senatore Andreini a ritirare l'emendamento 8.1. L'accordo raggiunto in merito rappresenta una sorta di patto istituzionale tra le forze politiche sul rapporto Stato-Regioni.

Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento 8.2; il testo al nostro esame fa infatti riferimento a misure di ordinaria amministrazione.

ANDREINI. Al Governo ricordo che questa stessa Commissione votò il provvedimento all'unanimità, d'intesa con le Regioni e sentiti gli enti locali territorialmente interessati. Le sentenze della Corte costituzionale hanno ripetutamente affermato il diritto concorrente delle Regioni sulla problematica dei parchi statali: in quell'ambito infatti si intrecciano questioni relative all'ambiente (di competenza principalmente statale) e questioni urbanistiche (di competenza regionale). Certo se prefiguriamo una realtà in cui lo Stato è portavoce di valori positivi e le Regioni di valori negativi torniamo al ragionamento del senatore Boato.

BOATO. Non ho mai detto questo.

ANDREINI. A mio parere, considerando l'impostazione che la nostra Commissione ha sempre inteso dare del rapporto Stato-Regioni sul problema dell'ambiente, la proposta contenuta nel nostro emendamento è giusta. Insisto quindi affinché l'emendamento 8.1 sia messo in votazione.

TRIPODI. Debbo ribadire il mio voto favorevole sull'emendamento 8.1. Oltre alle motivazioni già concordate, debbo rilevare che il problema al nostro esame non rappresenta un fatto di unità nazionale. Non possiamo fare riferimento ad un problema che deve essere affrontato dallo Stato a livello unitario.

Le Regioni fanno parte di questo Stato, hanno già un loro ruolo specifico e non vedo perchè dobbiamo togliere loro delle competenze. Non lamentiamoci poi del fatto che le Leghe godano di una certa fortuna! Se si continua ad accentrare, le Leghe hanno la possibilità di influenzare le popolazioni locali affermando che poteri spettanti alle Regioni sono stati ad esse tolti in seguito a decisioni adottate dal Parlamento.

CUTRERA. Signor Presidente, voterò contro l'emendamento 8.1 perchè ritengo che l'istituzione delle aree protette nazionali rientri nelle responsabilità statali.

Desidero far presente ai colleghi che questa formulazione non viola alcun rapporto con le Regioni, in quanto l'atto da cui nascono gli effetti concreti della limitazione del potere comunale e regionale è l'atto-Piano, per il quale è necessaria l'intesa con le Regioni.

Vorrei ancora svolgere due osservazioni. Mi rendo conto - e mi riallaccio alle considerazioni del senatore Tripodi - che in effetti l'impostazione che ora sto sostenendo va a rafforzare una visione centralistica del rapporto Stato-Regioni. Debbo però aggiungere che l'intero provvedimento al nostro esame è espressione di una visione centralistica, per cui ora non possiamo cambiare questa impostazione con disposizioni marginali. La normativa al nostro esame affida la politica relativa alle aree protette di rilevanza nazionale alla responsabilità dello Stato: quindi compete allo Stato definire l'ambito di questi territori.

La seconda osservazione che desidero fare - e gradirei sentire l'opinione del relatore - è che il procedimento previsto dal comma 1

dell'articolo 8 è limitato solo all'istituzione di parchi nazionali individuati dal provvedimento in discussione, perchè per tutti quelli che saranno istituiti in futuro si provvederà con un apposito strumento legislativo.

Quindi, il discorso che facciamo sulla mancanza di intesa concerne i parchi istituiti con questa legge che non prevede uno strumento legislativo. A mio avviso pertanto il comma 1 è privo di significato. Ma poichè il provvedimento al nostro esame è colmo di espressioni inutili, di frasi pleonastiche, di riempitivi formulativi, non mi meraviglio che contenga anche questa norma sostanzialmente priva di significato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

Non è approvato.

ZANGARA. Signor Presidente, accolgo l'invito che mi è stato rivolto dal rappresentante del Governo e ritiro l'emendamento 8.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

ANDREINI. Signor Presidente, preannuncio l'astensione del Gruppo comunista-PDS.

TRIPODI. Signor Presidente, preannuncio l'astensione del Gruppo di Rifondazione comunista.

BOATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Ente parco)

1. L'Ente parco, istituito con decreto del Presidente della Repubblica, ha personalità di diritto pubblico, sede legale nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) la Comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano qualora il parco nazionale ricada in tutto o in parte nel territorio delle medesime. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione o le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura secondo le seguenti modalità:

a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;

c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;

d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente.

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno uno o più vice presidenti ed eventualmente una giunta esecutiva formata da non più di cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14, elabora lo statuto dell'Ente parco, che è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione.

9. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria

generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

10. Il Direttore del parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di «Direttore di parco» istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque per non oltre due anni, il predetto contratto di diritto privato può essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale, anche se non iscritti nell'elenco.

11. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

12. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

13. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

14. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere la parola: «legale».

9.15 TORNATI, ANDRIANI, SCARDAONI, NESPOLO,
GIUSTINELLI, PETRARA

Al comma 3, sostituire il periodo con il seguente: «il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo».

9.16 ANDREINI, TORNATI, SCARDAONI, NESPOLO,
GIUSTINELLI, PETRARA

Al comma 3, dopo le parole: «il Presidente è nominato» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le Regioni».

9.17 ANDREINI, TORNATI, SCARDAONI, NESPOLO,
GIUSTINELLI, PETRARA

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Il Presidente deve risiedere nella Regione interessata; il Presidente è ineleggibile alle cariche di consigliere regionale e di parlamentare».

9.18 ANDREINI, TORNATI, SCARDAONI, NESPOLO,
GIUSTINELLI, PETRARA

Al comma 4, nell'alea, sostituire la parola: «dodici», con la seguente: «sedici».

9.19 MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 4, nell'alea, sostituire le parole: «sentita la regione o le regioni interessate» con le seguenti: «d'intesa con le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano».

9.1 DUJANY

Al comma 4, nell'alea, dopo la parola: «natura», aggiungere le seguenti: «e dai rappresentanti della comunità del parco».

9.20 ANDREINI, TORNATI, SCARDAONI, NESPOLO,
GIUSTINELLI, PETRARA

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei».

9.2 DUJANY

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «sei».

9.21 ANDREINI, TORNATI, SCARDAONI, NESPOLO,
GIUSTINELLI, PETRARA

Al comma 4, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «con voto limitato».

9.22 MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) tre, su designazione del Consiglio regionale, con voto limitato».

9.3 MONTRESORI

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «due», con la seguente: «uno».

9.4

MONTRESORI

Al comma 4, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente».

9.23

ANDREINI, TORNATI, SCARDAONI, NESPOLO,
GIUSTINELLI, PETRARA

Al comma 4, lettera c), sostituire la parola: «due», con la seguente: «uno».

9.5

MONTRESORI

Al comma 4, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente».

9.24

ANDREINI, TORNATI, SCARDAONI, NESPOLO,
GIUSTINELLI, PETRARA

Al comma 4, lettera d), sostituire la parola: «uno», con la seguente: «due».

9.25

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) 1, su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;».

9.6

DIANA

Al comma 4, lettera e), sostituire la parola: «due», con la seguente: «uno».

9.7

MONTRESORI

Al comma 4, lettera e), sostituire la parola: «due» con la seguente: «uno».

9.8

DUJANY

*Al comma 4, lettera e), sostituire la parola: «due» con la seguente:
«uno».*

9.9

DIANA

*Al comma 4, lettera e), sostituire la parola: «due», con la seguente:
«uno».*

9.26

ANDREINI, TORNATI, SCARDAONI, NESPOLO,
GIUSTINELLI, PETRARA

Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) Tre, su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale».

9.27

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I componenti del consiglio direttivo devono risiedere nella Regione».

9.28

ANDREINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Qualora il parco nazionale ricada interamente nel territorio di una Regione a statuto speciale o in quello della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con il presidente della regione o della provincia interessata».

9.29

PINNA, ANDREINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-ter. Qualora il parco nazionale sia interamente compreso nel territorio di una Regione a statuto speciale, o in quello della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Regione o la provincia interessata ed è scelto tra i componenti il consiglio direttivo di cui alla lettera a) del precedente comma 4».

9.30

PINNA, ANDREINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-quater. Qualora il parco nazionale sia interamente compreso nel territorio di una Regione a statuto speciale, o in quello della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, il numero dei componenti il Consiglio

direttivo di cui alla lettera a) del precedente comma 4 è elevato a sette e il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Regione o la provincia interessata».

9.31

PINNA, ANDREINI

Al comma 6 sostituire le parole: «uno o più vice presidenti» con le seguenti: «un vice Presidente».

9.10

MONTRESORI

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «ed eventualmente una giunta esecutiva formata da non più di cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco».

9.32

ANDREINI, TORNATI, SCARDAONI, NESPOLO,
GIUSTINELLI, PETRARA

Al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «non più».

9.11

MONTRESORI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Lo Statuto dell'Ente definisce l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti».

9.14

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il Direttore del parco è nominato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco previo concorso pubblico per titoli ed esami».

9.12

DUJANY

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque per non oltre due anni, il predetto contratto di diritto privato può essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale, anche se non iscritti nell'elenco».

9.13

SPECCHIA

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «In sede di prima applicazione della presente legge e comunque per non oltre due anni, il

predetto contratto di diritto privato può essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale, anche se non iscritti nell'elenco».

9.33

TORNATI, ANDREINI, SCARDAONI, NESPOLO,
PETRARA, GIUSTINELLI

ANDREINI. Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 9.15, perchè la sede dell'Ente parco deve collocarsi nel territorio del parco stesso. È vero che nel comma 1 dell'articolo 9 si parla di «sede legale», ma noi preferiremmo sopprimere questa seconda parola per sgombrare il campo da ogni equivoco. Non vorremmo che vi fosse un ufficio-recapito dove vengono inviati i ricorsi, mentre la sede del parco viene istituita o a Roma oppure nel capoluogo di provincia o di Regione.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.16, mi pare una regola di democrazia, in una realtà in cui tutti debbono essere esperti di questioni ambientali, che il Presidente sia eletto dal consiglio direttivo. Sono contrario ai cosiddetti «prefetti dell'ambiente».

Nel caso in cui l'emendamento 9.16 non dovesse essere approvato, con l'emendamento 9.17 propongo che il Presidente non venga nominato con decreto del Ministro dell'ambiente - ciò a me pare sconvolgente -, bensì d'intesa con le Regioni.

Con l'emendamento 9.18 proponiamo che: «Il Presidente deve risiedere nella Regione interessata; il Presidente è ineleggibile alle cariche di consigliere regionale e di parlamentare».

Il secondo punto presenta una certa analogia con quanto accade per i comuni con oltre 20 mila abitanti. Un sindaco è ineleggibile alla carica di consigliere regionale e di parlamentare se non si dimette in tempo. In questo caso, il Presidente del parco che voglia concorrere per diventare consigliere regionale o parlamentare si deve dimettere entro una certa data.

Abbiamo proposto che egli debba risiedere nella Regione interessata, perchè non possiamo non ritenere che all'interno di una Regione vi sia almeno una persona meritevole di assumere tale carica. Bisogna evitare che vi sia una «lottizzazione romana», per cui una persona che magari presiede un'associazione con tre iscritti diventi colui che sarà preposto a fare il governatore, nelle varie parti d'Italia, dell'ambiente.

Quanto all'emendamento 9.20, si deve rilevare quanto segue: sulla base del testo approvato dalla Camera, se i sindaci e i Presidenti delle province o delle Regioni non dimostrano di avere competenza in materia di conservazione della natura, non possono far parte del consiglio direttivo dell'Ente parco; il che sarebbe uno scandalo, essendo essi espressione di interessi diffusi.

L'emendamento 9.21, poi, si illustra da sè, così come gli emendamenti 9.26, 9.28, 9.32 e 9.33.

Con l'emendamento 9.23 al comma 4, lettera b), propongo di sopprimere le seguenti parole: «in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente». Si tratta infatti di una norma insolita; le associazioni devono assumersi la responsabilità di scegliere.

La stessa logica è presente nell'emendamento 9.24.

Aggiungo infine la mia firma - dandoli per illustrati, signor Presidente - agli emendamenti 9.29, 9.30 e 9.31: tendono tutti ad evitare di mettere in moto logiche da consiglio comunale.

MONTRESORI. Sono tra coloro che vogliono fare i parchi, signor Presidente, ma devo aggiungere che i parchi non si fanno se non si rafforzano e garantiscono gli enti locali, le forze rappresentative locali. Ricordo che in Aula, in sede di discussione del piano di salvaguardia ambientale, facemmo una battaglia affinché l'Ente parco fosse composto per un terzo dai rappresentanti degli enti locali, per un terzo da quelli delle Regioni e per un terzo dai rappresentanti del Ministero.

Gli emendamenti 9.3, 9.4, 9.5 e 9.7, tendono appunto ad attribuire ai consigli regionali quel ruolo autonomo nella nomina del consiglio direttivo dell'Ente parco che non è loro riconosciuto nella formulazione attuale del testo.

Con gli emendamenti 9.10 e 9.11 propongo poi che il consiglio direttivo elegga un solo vice Presidente e una giunta esecutiva formata da cinque componenti.

CUTRERA. L'emendamento 9.14 fa riferimento ai contenuti dello statuto dell'Ente parco, che è necessario delineare, anche soltanto per linee generali.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Invito il senatore Zangara a ritirare i propri emendamenti.

ZANGARA. Ritiro gli emendamenti 9.19, 9.22, 9.25 e 9.27.

PRESIDENTE. Dichiaro decaduti gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.6, 9.8, 9.9, 9.12 e 9.13 per assenza dei proponenti.

La seconda parte dell'emendamento 9.18, incidendo sul diritto elettorale passivo, potrà essere messa in votazione soltanto dopo l'espressione del prescritto parere da parte della Commissione affari costituzionali.

ANDREINI. Si potrebbe sopprimere il secondo periodo...

BOSCO. Signor Presidente, ho ascoltato con molto interesse l'illustrazione di tutti gli emendamenti. Prima di votarli, ritengo sia necessario individuare un criterio logico per le eventuali correzioni, altrimenti rischiamo di confermare un testo che tutti riconosciamo debba invece essere migliorato.

L'articolo 9 è molto importante e pertanto, superando il rigore della procedura, ritengo utile proporre una breve sospensione della seduta per una riflessione su come desideriamo correggere ed impostare determinate posizioni.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, sospendiamo brevemente i nostri lavori.

I lavori vengono sospesi alle ore 22 e sono ripresi alle ore 22.25.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 9.

MONTRESORI. Signor Presidente, propongo la seguente riformulazione dell'emendamento 9.15:

Al comma 1, dopo la parola: «legale» aggiungere le seguenti: «e amministrative».

9.15/A

MONTRESORI, ANDREINI

Invito i proponenti ad accettarla e vorrei essere il primo firmatario di questo nuovo emendamento che assumerà il numero 9.15/A.

ANDREINI. Accogliamo la proposta del senatore Montresori. Colgo l'occasione per riformulare l'emendamento 9.17, che assume il numero 9.17/A, il cui testo è il seguente:

Al comma 3, sostituire le parole: «a statuto speciale», con la parola: «e».

9.17/A

ANDREINI, TORNATI, SCARDAONI, NESPOLO,
GIUSTINELLI, PETRARA

CUTRERA. Debbo ricordare alla Commissione che il punto 1 dell'articolo 9 stabilisce che l'Ente parco è istituito con decreto del Presidente della Repubblica. Senonchè abbiamo precedentemente approvato il comma 6 dell'articolo 8 che stabilisce che all'istituzione degli Enti parco si provvede con un apposito provvedimento legislativo. A mio parere le due norme sono contraddittorie e non chiariscono con quale atto si procederà all'istituzione dell'Ente. Pertanto, credo sia opportuno proporre un emendamento tendente a sopprimere al comma 1 le parole «, istituito con decreto del Presidente della Repubblica».

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. In primo luogo vorrei rilevare che, se si vuole dare un rilievo alle Regioni, si dovrebbe proporre che il Presidente sia scelto d'intesa fra il Ministro dell'ambiente e i Presidenti delle Regioni interessate. Se, senatore Andreini, indichiamo solo la Regione, ciò significa che molti statuti resteranno a livello di Consiglio regionale.

Il Governo ritiene che questa sia la proposta più equilibrata rispetto ad altre che sono state avanzate, ad esempio a quella del collega Montresori; invito quest'ultimo a ritirarla, anche se apprezzo le motivazioni che la sostengono. Anche sul punto della partecipazione regionale al Consiglio di amministrazione esiste una vecchia discussione.

Quanto al comma 1 dell'articolo 9, essa fa riferimento all'atto istitutivo dell'Ente parco. Come tutti gli altri enti, l'Ente parco è istituito con decreto del Presidente della Repubblica ed è chiaro che si tratta di una norma a regime.

La norma contenuta nel comma 6 dell'articolo 8 (approvata dalla Camera su parere vincolante della Commissione bilancio) prevede che alla istituzione di Enti parco si provveda sulla base di apposito provvedimento legislativo. Ciò significa, senatore Cutrera, che si può istituire un nuovo parco solo se una legge provvede al suo finanziamento.

L'Ente parco deve essere istituito con decreto del Presidente della Repubblica. Ripeto che la norma contenuta nel comma 6 dell'articolo 8 stabilisce che a tal fine è necessaria una legge che provveda alla copertura finanziaria. Tra l'altro a mio parere non è possibile costituire un ente se non vi è un atto amministrativo che attribuisce ad esso la personalità giuridica.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, mi sembra di aver capito che l'istituzione del parco come riconoscimento territoriale con caratteristiche proprie è diversa dall'istituzione dell'Ente parco, che è un ente di gestione.

CUTRERA. Personalmente le spiegazioni del Sottosegretario non mi hanno affatto convinto. Il comma 6 dell'articolo 8 parla di istituzione di Enti parco.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Ribadisco che il comma 6 dell'articolo 8 si identifica con un parere vincolante espresso dalla Commissione bilancio della Camera. L'istituzione dell'Ente può avvenire solo attraverso un decreto del Presidente della Repubblica, ma alla sua organizzazione ed al personale si provvede con un apposito provvedimento legislativo.

CUTRERA. Non ritengo sufficienti queste spiegazioni e pertanto propongo il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere le parole: «, istituito con decreto del Presidente della Repubblica».

9.34

CUTRERA

TORNATI. Signor Presidente, era da aspettarsi che l'articolo 9, che concerne l'Ente parco, fosse oggetto di discussione e della presentazione di una certa quantità di emendamenti che, tra l'altro, ancora una volta si riconfermano abbastanza omogenei nella nostra Commissione. Infatti, quando facemmo le «prove generali» con la legge n. 305 del 1989, arrivammo a determinate conclusioni.

Dobbiamo constatare che tra questa Commissione - e quindi il Senato - e gli orientamenti maturati alla Camera dei deputati vi è una differenza di fondo.

Ci troviamo dunque di fronte alla solita alternativa su cui il dibattito in questi ultimi anni è stato alquanto vivace. Se ciò può rassicurarci, credo che i processi di riforma istituzionale che si metteranno in moto non potranno che dare ragione a questo orientamento, perchè tutte le affermazioni dei partiti che si pongono il problema delle riforme istituzionali vanno in questa direzione.

A questo punto però, dopo che il provvedimento è rimasto per lungo tempo presso la Camera dei deputati e dopo che su questo punto si è trovato - come si usa dire - un equilibrio, non credo si possa pensare di ricominciare a discutere animatamente.

Cari colleghi della maggioranza, è un'ora che state parlando e poi pretendete che nel momento in cui l'opposizione, o minoranza che dir si voglia, sta per avanzare una proposta costruttiva, si debba anche essere sintetici.

PRESIDENTE. Senatore Tornati, nessuno le ha posto alcun limite di tempo.

TORNATI. Credo che ciò sarebbe sterile agli effetti della produttività del nostro lavoro.

Ci sembra che alcune modifiche, su cui già il relatore si è pronunciato, siano interessanti, ma certamente non vanno al nodo della questione.

Su una questione non secondaria il Governo ha poi dimostrato una disponibilità che riteniamo interessante. Mi riferisco alla nomina del Presidente dell'Ente parco d'intesa con i presidenti delle Regioni. È un fatto nuovo e positivo, che ci consiglia di assumere un atteggiamento altrettanto responsabile durante la discussione dei singoli emendamenti, che noi non ritiriamo, anche se ovviamente teniamo conto di questa disponibilità governativa su un punto significativo.

Siamo convinti, anche se forse non abbiamo espresso il meglio della nostra cultura in materia, che non è possibile prescindere da questa problematica per un corretto e duraturo governo del territorio attraverso leggi speciali sui parchi.

FABRIS, relatore alla Commissione. Raccogliendo le istanze per una repentina accelerazione dell'*iter*, invito i proponenti a dare segno di buona volontà ritirando gli emendamenti 9.21 e 9.26.

TORNATI. Crediamo che sia necessario sbloccare una situazione di paralisi che si è creata su questo punto; atteso l'impegno del Governo e del relatore a tradurre in atti precisi la loro disponibilità a proseguire celermente nell'esame degli emendamenti, ritiriamo gli emendamenti 9.21 e 9.26.

ANDREINI. Accedendo all'invito del Presidente, ritiro il secondo periodo dell'emendamento 9.18.

BOATO. Sono convinto anch'io che sia giusto politicamente prendere atto di un faticoso equilibrio raggiunto riguardo a questo articolo, pur essendone discutibile la formulazione. Credo che saremmo capaci di esaminarlo per quattro anni ma anche che sia realistico non modificare una impostazione che comporterebbe una variazione di numerosi punti del disegno di legge; significherebbe non approvare il provvedimento in questa legislatura.

Mi pare positivo convergere sull'emendamento 9.17 che riguarda la nomina del Presidente dell'Ente parco. Conseguentemente però si

dovrebbero sostituire le parole: «qualora il parco nazionale ricada in tutto o in parte nel territorio delle medesime»: a tal fine presenterò un emendamento.

TRIPODI. Ci troviamo di fronte ad un articolo che riguarda l'istituzione dell'Ente parco per il quale vi è una serie di interrogativi. Si è detto che alla Camera è stato raggiunto su questo punto un certo equilibrio, ma io ritengo che la nostra Commissione non debba limitarsi a mettere il timbro su quello che è stato fatto nell'altro ramo del Parlamento. Siamo certamente interessati ad approvare rapidamente il disegno di legge ma abbiamo un nostro ruolo da svolgere. Occorre sicuramente giungere al più presto alla conclusione dell'esame e limitare un sovvertimento del provvedimento, ma non si possono nascondere alcuni problemi, nè si può evitare di proporre miglioramenti sostanziali che non vanno al di là dell'assetto istituzionale e che rientrano nell'ambito delle norme vigenti.

Se dovesse andare avanti questa logica della decisione centralizzata per le nomine, ci troveremmo nei prossimi anni a vedere nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche i Presidenti delle Regioni. Che senso ha la nomina del Presidente dell'Ente parco da parte del Ministro dell'ambiente? Ciò determinerà una rottura rispetto ai designati sul posto che sono la rappresentanza della comunità del parco. Non possiamo accettare un patto di questo genere, perchè non si tratta di un equilibrio che salvaguarda i principi sanciti nella Costituzione e in tutto l'ordinamento. Esprimo quindi parere favorevole sugli emendamenti 9.16 e 9.17.

Sono anche favorevole agli emendamenti 9.3, 9.4 e 9.5 presentati dal senatore Montresori, tendenti ad aumentare la rappresentanza regionale.

Credo, signor Presidente, che mentre per altri problemi si possa evitare una dilatazione delle modifiche che ritarderebbe l'iter di approvazione del presente disegno di legge, questi aspetti debbano invece essere salvaguardati. Gli emendamenti di cui ho parlato vanno nella direzione di un rispetto dei principi di carattere democratico.

PRESIDENTE. Il senatore Boato ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire le parole: «qualora il parco nazionale ricada in tutto o in parte nel territorio delle medesime», con le seguenti: «nel cui territorio ricada in tutto in parte il parco nazionale».

9.35

Vorrei ricordare che durante la discussione generale è stato da tutti sottolineato come in questa legge si scontravano opposte concezioni. Il Sottosegretario ha giustamente ricordato che su alcuni punti delicati è stato raggiunto un equilibrio altrettanto delicato, dopo una lunga discussione svoltasi alla Camera dei deputati.

Tutti abbiamo lamentato come il Senato si trovi, una volta di più, a dover legiferare sotto il «capestro» di decadenza e quindi sia chiamato a

far valere il suo senso di responsabilità; più o meno tutti, *obtorto collo*, abbiamo accettato questa logica.

Certamente lo scontro si evidenzia in modo particolare per l'articolo 9; ad una concezione centralistica, portata avanti in questa legge e sostenuta da un punto di vista dottrinario dalle parole del sottosegretario Angelini, (la considerazione che tutti i parchi nazionali sono beni di importanza tale da consentire l'espropriazione dei poteri delle Regioni, indirizzo confermato anche dalla Corte costituzionale), si oppone la concezione di chi ritiene che questi beni possano e debbano avere il concorso determinante delle Regioni.

Nulla potremo costruire se non avremo il consenso delle popolazioni. Affidare la gestione di questi beni agli enti locali, intendendo anche le Regioni, non è sufficiente per avere il necessario consenso. Tuttavia, ritengo sia molto difficile gestirli ed ottenere il consenso senza che le popolazioni siano rappresentate.

La mia propensione è per ridiscutere totalmente questo articolo, giungendo ad una posizione diametralmente opposta, nel senso di affidare alle rappresentanze locali potere determinante e maggioranza all'interno di questo ambito.

Ma faccio appello al mio senso di responsabilità ed ai patti che tutti abbiamo sottoscritto: ancora una volta, contraddicendo le nostre vocazioni ed i nostri pensieri, mi dichiaro disponibile ad accettare le proposte avanzate con grande saggezza dal relatore Fabris che rappresentano un significativo passo in avanti in tale direzione. Anche se non siamo soddisfatti, ci adeguiamo.

A questo punto passiamo all'espressione dei pareri.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho già sottolineato i motivi per cui anche il relatore, che nutre diverse simpatie rispetto all'impianto di questo articolo del provvedimento, soprattutto per quanto riguarda la composizione del Consiglio direttivo, ha creduto di accedere alla richiesta del Governo il quale non vuole ritrovarsi in una situazione di squilibrio rispetto ad un equilibrio che è riuscito finalmente a creare dopo tanto tempo e con tanto lavoro.

Con questo senso di responsabilità, accediamo alla proposta di mantenere l'articolo 9 nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati pur con alcune modifiche che mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione.

Esprimo pertanto parere favorevole sugli emendamenti 9.15/A, 9.17/A, 9.35, 9/18 come riformulati, 9.20, 9.23, 9.28 (anche se con una riformulazione formale), 9.11 e 9.14.

Invito il senatore Montresori a ritirare gli emendamenti 9.3, 9.4, 9.5 e 9.7; in caso contrario, esprimo parere contrario.

Mi rimetto al Governo sull'emendamento 9.34, presentato dal senatore Cutrera.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.16, 9.24, 9.29, 9.30, 9.31, 9.10, 9.32 e 9.33.

Sull'emendamento 9.24, senatore Andreini, devo ricordarle che non si tratta di enti omogenei e quindi non è possibile considerarli alla stregua degli enti ambientali.

Dell'emendamento 9.28 propongo una mera riformulazione formale: esso dovrebbe stabilire che i componenti del Consiglio direttivo debbano risiedere nella Regione o nelle Regioni interessate dal parco.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.32 comprendo la logica della proposta: nei comuni bisogna evitare che la giunta esautori il consiglio comunale. Comprendo però anche che facciamo riferimento alla gestione delle licenze, dei permessi e dei nulla osta; non credo quindi che sia opportuno disturbare il consiglio per tali operazioni amministrative. È perciò che esprimo parere contrario sull'emendamento 9.32.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. La discussione ha evidenziato, ancora una volta, le difficoltà esistenti per raggiungere un punto di equilibrio. Il testo pervenuto dalla Camera, con i miglioramenti proposti dal senatore Fabris e da altri colleghi, rimane ancora l'unico punto di equilibrio possibile.

Il Governo fa appello alla maggioranza che lo sostiene affinché si provveda conseguentemente a ritirare gli emendamenti; si appella anche a tutte le forze politiche, in particolare a quelle di opposizione che hanno presentato emendamenti, per una coerenza fra la impostazione e le parole di disponibilità che sono state pronunciate dal collega Tornati. Apprezzo tali interventi che avrebbero bisogno di un giudizio del Governo e di un conseguente atto di coerenza: si dimostri nei fatti che si ritiene, sia pure con difficoltà e con sofferenza, che lo sforzo compiuto dalla maggioranza e dal Governo per accettare alcune tesi – dando maggiore rilievo al peso ed al ruolo delle Regioni, come ha sottolineato il senatore Tornati – sia apprezzato in questo momento in cui il Governo invita a ritirare gli emendamenti che pregiudicherebbero l'impostazione fin qui seguita.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.24, 9.16 e 9.34. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.15/A, 9.17/A, 9.35 e 9.20. Mi rimetto alla Commissione sugli emendamenti 9.18 e 9.23. Mi unifermo all'orientamento del relatore sugli emendamenti 9.3, 9.4, 9.5 e 9.7.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.28, esprimo un'opinione diversa dal relatore, perchè mentre è giusto che il Presidente abbia la residenza nella Regione, stabilire che il rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste debba risiedere anch'egli nella stessa Regione mi sembrerebbe una forzatura. Quindi, il mio parere è negativo.

Per quanto concerne l'emendamento 9.29 – ma lo stesso ragionamento vale per gli emendamenti 9.30 e 9.31 – esprimo parere contrario. Sottolineo che tali emendamenti dovrebbero essere considerati preclusi, perchè se passa la disposizione secondo la quale ogni componente vota i suoi non si può pretendere un'intesa. Se l'Ente parco nomina cinque persone, non si può approvare una norma che stabilisca che su queste cinque persone si pronunci il Ministro, d'intesa con le Regioni. Questa disposizione è incompatibile con quella che dovremmo votare in precedenza.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.10, esprimo parere favorevole.

Sono contrario all'emendamento 9.32, ma se la preoccupazione è quella di formare una maggioranza stabiliamo un *quorum* più alto, fosse anche di due terzi. Vi sono alcuni atti, tra i quali i *nulla osta*, che bisogna porre in essere; qualora il Consiglio fosse paralizzato, non potrebbero essere posti in essere atti illegali.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.11 e 9.14 e parere contrario sull'emendamento 9.33.

MONTRESORI. Signor relatore, credo che sia difficile mantenere gli emendamenti presentati dopo l'ampia discussione che si è svolta, per cui accetto la sua proposta di ritirare gli emendamenti 9.3, 9.4, 9.5 e 9.7. Tuttavia desidero che resti una traccia di tale argomento; per questo intendo trasformare gli emendamenti 9.3, 9.4, 9.5 e 9.7 nel seguente ordine del giorno:

La 13^a Commissione permanente del Senato

premessi che sono state presentate alcune proposte tendenti a modificare la composizione del consiglio direttivo dell'Ente parco, di cui all'articolo 9,

considerato che il Governo in sede di discussione generale e di esame dell'articolo 9 ha messo in rilievo il ruolo che le istituzioni locali, in particolare l'Università, possono avere in sede di designazione dei componenti,

impegna il Governo

a garantire attraverso la rappresentanza nel consiglio direttivo di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 4 dell'articolo 9, un'adeguata presenza di esponenti rappresentativi delle istituzioni e delle associazioni del territorio».

0/2918/13/1

MONTRESORI, COVIELLO, ZANGARA

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.34.

BOATO. Signor Presidente, domando scusa se ruberò qualche minuto, però vorrei convincere i colleghi della Commissione ed anche il rappresentante del Governo (che pure non vota ma che ha espresso il suo parere contrario) che, anche alla luce delle motivazioni addotte da quest'ultimo, l'emendamento 9.34 presentato dal senatore Cutrera può essere approvato.

L'articolo 8 prevede le caratteristiche per istituire le aree protette nazionali, mentre l'articolo 9 si occupa delle caratteristiche ordinamentali dell'Ente parco.

Il comma 1 dell'articolo 8 già afferma che: «I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica».

Il comma 6, sempre dell'articolo 8, afferma che si potrà provvedere in futuro all'istituzione di parchi nazionali «sulla base di apposito provvedimento legislativo» e non in via amministrativa.

Poichè tutte le caratteristiche giuridico-istituzionali sono già previste dall'articolo 8, non ha alcun senso ripetere le stesse all'articolo 9: sarebbe ridondante e pleonastico.

La stessa cosa abbiamo fatto all'articolo 2, commi 7 e 9, quando si parlava dei parchi regionali, togliendo il riferimento in uno dei due casi, perchè era inutile ripeterlo.

Anche qui lo si dovrebbe eliminare in uno dei due casi, perchè - lo ribadisco - si tratta di una pleonastica ripetizione. Le esigenze che il Governo ha poc'anzi espresso sono tutte già comprese nell'articolo 9.

Voterò comunque a favore dell'emendamento 9.34 presentato dal senatore Cutrera.

GOLFARI. Signor Presidente, il ragionamento fatto dal senatore Boato mi ha convinto.

Chiedo quindi al relatore e al rappresentante del Governo di considerare attentamente le argomentazioni addotte dal collega.

Il mio Gruppo si attesta sulle posizioni del relatore e del Governo sull'intera trattazione della normativa al nostro esame. Non abbiamo altre formulazioni da suggerire o emendamenti da proporre al di là di quelli già accettati dal Governo e dal relatore. Ci eravamo uniformati per un parere diverso, ma le ultime argomentazioni riferite al complesso dell'articolo 8, così come già formulato, ci hanno convinto a ritenere ammissibile l'emendamento presentato dal senatore Cutrera, per cui voteremo a favore. Ciò non significa che non abbiamo delle osservazioni da fare e che molte delle considerazioni fin qui svolte dai senatori Tornati ed Andreini in particolare non abbiano suscitato la nostra favorevole considerazione. Molte delle cose dette hanno un loro fondamento, ma riaprire la questione di un articolo così complesso quale è il 9, avrebbe portato ad una difficile ricomposizione.

Per tali ragioni, attenendoci alla linea suggerita dal relatore e dal rappresentante del Governo, esprimiamo il nostro voto favorevole su questo emendamento.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, il chiarimento fornito dal senatore Boato mi convince, ma mi conferma anche nell'interpretazione. Io avevo espresso parere contrario sull'emendamento del senatore Cutrera per le motivazioni con cui esso veniva formulato, ma il richiamo al comma 1 dell'articolo 8 mi ha convinto.

Quindi, esprimo ora parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Apprendo con piacere la posizione del Governo, perchè anch'io ne sono stato convinto e, in conformità con il mio precedente tentativo di interpretazione, annuncio il voto favorevole all'emendamento 9.34. Poichè ci troviamo non su una questione di principio, bensì di tecnica legislativa, ricordo ai colleghi che potremmo alla fine ricorrere ad un coordinamento formale sull'intera materia.

Intendo sottolineare che lo spirito con cui votiamo a favore dell'emendamento presentato dal senatore Cutrera va proprio nel senso di una corretta interpretazione della disposizione, che a me, come a

tanti altri colleghi, non appariva chiara così come ci è pervenuta dalla Camera dei deputati.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 9.34, presentato dal senatore Cutrera.

È approvato all'unanimità.

Metto ai voti l'emendamento 9.15/A, presentato dai senatori Montresori e Andreini.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.16.

ANDREINI. Sono convinto che con il numero di parchi che si pensa di istituire si vada ad incidere sul 15-20 per cento del territorio nazionale, considerando anche i parchi regionali che immagino avranno una regolamentazione per la quale il Presidente sarà nominato dal consiglio direttivo. Con il presente disegno di legge si va a creare una struttura che sta tra il comune, la provincia e la Regione, con un Presidente dell'Ente parco che però non viene eletto dal consiglio direttivo. Pertanto voto a favore dell'emendamento 9.16. Per quanto riguarda l'emendamento 9.17/A, apprezzo gli sforzi compiuti ma devo aggiungere che è una scelta che, secondo me, corrisponde al futuro che vogliamo dare ai parchi.

TRIPODI. Non sono d'accordo con il senatore Golfari che ha affermato che si deve accettare la disposizione di cui al comma 3. Anche se un parlamentare fa parte della maggioranza, non deve su un punto così delicato che riguarda norme di carattere democratico sottrarsi al rispetto di certi principi. Noi non comprendiamo per quale motivo il Presidente dell'Ente parco non debba essere espresso dal consiglio direttivo. Questa norma è in contrasto con i principi di un ordinamento democratico: voterò a favore dell'emendamento 9.16.

CUTRERA. Voterò contro l'emendamento 9.16, anche se riconosco la forza delle argomentazioni sostenute dai proponenti e da altri colleghi. Sono però temperato nel mio insoddisfacimento dal fatto che oggi la Commissione con estrema saggezza e coerenza ha dato largo spazio - voglio darne atto al Governo - a modifiche che consenzientemente abbiamo concordato per una politica nel primo triennio a favore dei parchi regionali naturali.

Si apre a questo punto una sfida, onorevole Sottosegretario, tra la visione centralizzata dei parchi nazionali (esagerata attraverso la presenza di componenti scientifiche che diventano un momento politico senza averne i titoli) e la concorrenza dei parchi regionali naturali che avranno uno statuto che permette di avere gli organismi che ciascuna collettività locale riterrà corrispondenti alle proprie esigenze.

Il provvedimento in discussione è impostato sulla bipartizione e sulla pari dignità tra i parchi regionali naturali e i parchi nazionali: ciò

appare anche nell'accoglimento dell'emendamento da me presentato assieme ad altri colleghi, relativo al programma triennale, che ha ben chiarito che pure i parchi regionali sono all'interno della politica globale per le aree protette e che per essi vi è una riserva nel primo triennio pari a metà delle risorse disponibili. Se pertanto il Governo ritiene di proporre e la maggioranza sostiene una visione del parco nazionale slegata da realtà istituzionali territoriali, vi sarà una sfida tra i due istituti e vedremo chi vincerà; per questa ragione voterò contro l'emendamento 9.16. Sono convinto della superiorità del sistema che abbiamo impostato, e che difenderemo, imperniato sulle realtà territoriali locali definite da propri organismi statutari autonomi.

BOATO. Voterò a favore del successivo emendamento 9.17/A, che prevede la nomina del Presidente dell'Ente parco da parte del Ministro dell'ambiente di intesa con le Regioni; sono contrario all'emendamento 9.16 che propone una formulazione legittima ma diversa.

PRESIDENTE. Richiamandomi all'intervento nella discussione generale sull'impianto del disegno di legge e, in particolare, alle argomentazioni del senatore Cutrera che mi hanno convinto, voterò contro l'emendamento 9.16. Si dovrebbe altrimenti rimettere in discussione tutto l'impianto del presente provvedimento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 9.16.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.17/A.

CUTRERA. Coerentemente con quanto mi sono permesso di esprimere poco fa, poichè riconosco la coerenza del modello proposto, ritengo che siano da evitare confusioni e patteggiamenti. Voterò quindi contro anche questo emendamento per mantenere la formula proposta dal Governo alla Camera che ha una sua coerenza alternativa.

BOATO. Confermo il mio voto favorevole.

TRIPODI. Anch'io voterò a favore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.35.

È approvato.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ricordo che l'emendamento 9.18 implica problemi che ne consigliano una riformulazione.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 9.18 è stato così riformulato:

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Il Presidente deve risiedere nella Regione interessata».

GOLFARI. Capisco i limiti di questa norma e ritengo che sarebbe molto meglio adottare un criterio diverso; tecnicamente non è ben formulata circa la fissazione della residenza e potrebbe dare adito a varie interpretazioni. Non ritengo che la norma sia chiaramente leggibile e vorrei ricordare come sia ampiamente elusa dagli impiegati dello Stato, i quali hanno l'obbligo di risiedere dove lavorano.

Anche se ritengo che il Parco del Ticino non possa essere gestito, ad esempio, da un calabrese, tuttavia ritengo tale norma superata dall'attuale contesto sociale, politico ed economico del nostro paese.

Per tali motivi annuncio il mio voto contrario sull'emendamento 9.18.

TRIPODI. Annuncio il mio voto contrario sull'emendamento 9.18; è una proposta inaccettabile, perchè incostituzionale. Vorrei ricordare che milioni di nostri immigrati sono riusciti ad ottenere il diritto di risiedere nel luogo di origine pur lavorando all'estero; è una norma che apparteneva ad un altro regime e non va ripristinata.

BOATO. Signor Presidente, vorrei dichiarare la mia astensione, anche se comprendo la finalità di tale emendamento, cioè di avere un Presidente effettivo del luogo. Come tutti sappiamo, si può assumere la residenza legale in un posto, e poi non abitarci: questo normalmente accade in virtù di quella legge che obbliga ad avere la residenza in prossimità del luogo in cui si lavora. È una norma che può essere facilmente elusa.

ANDREINI. Signor Presidente, poichè sono travolto da argomentazioni di varia natura, vorrei far presente che gli inglesi, che sono certo più europei di noi, hanno una norma secondo la quale tutti i componenti debbano risiedere all'interno della Regione. Vorrei aggiungere che i consiglieri provinciali, a tutt'oggi, debbono avere la residenza nella provincia, e così i funzionari, i prefetti, i procuratori della Repubblica. Il Presidente è quasi un funzionario dello Stato ed anche lui dovrebbe seguire tale normativa; se viene istituito un parco regionale, il Presidente dovrebbe risiedere nella Regione.

Alla luce delle argomentazioni dei colleghi, che non mi hanno convinto, ritiro l'emendamento 9.18.

PRESIDENTE. Molte leggi italiane sono mal formulate; gli italiani hanno una mentalità particolarmente caudica che consente di trovare in ogni legge l'appiglio anche in una virgola. Ritengo che questa norma abbia una forza di persuasione politica e le forze politiche decideranno come usarla.

Passiamo all'esame dell'emendamento 9.20, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Invito il senatore Andreini a riformulare l'emendamento 9.20 aggiungendo le parole: «o tra i rappresentanti della comunità del parco».

MONTRESORI. Mi associo all'invito del relatore.

ANDREINI. Accogliendo l'invito del relatore, riformulo l'emendamento che prenderà quindi il numero 9.20/A:

Al comma 4, nell'alinea, dopo la parola: «natura», aggiungere le seguenti: «o tra i rappresentanti della comunità del parco».

9-20/A

ANDREINI, TORNATI, SCARDAONI, NESPOLO,
GIUSTINELLI, PETRARA

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.20/A.

BOATO. Annuncio la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.20/A, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.23.

BOATO. A nome del Gruppo federalista europeo ecologista annuncio la mia astensione su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.23, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.24.

BOATO. Dichiaro il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.24, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.28.

ANDREINI. Signor Presidente, ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. A seguito dell'approvazione dei precedenti emendamenti sono preclusi gli emendamenti 9.29, 9.30 e 9.31.

Metto ai voti l'emendamento 9.10, presentato dal senatore Montresori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.32.

BOATO. Annuncio la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.32, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.11, presentato dal senatore Montresori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.14.

BOATO. Sono d'accordo con la finalità di questo emendamento, ma nutro qualche perplessità sulla sua formulazione; sarebbe forse più opportuno stabilire che lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti. Se i proponenti accogliessero questa mia proposta di riformulazione voterei a favore dell'emendamento 9.14.

CUTRERA. Signor Presidente, accolgo la proposta avanzata dal collega Boato di riformulare l'emendamento 9.14 nel senso di inserire le parole «in ogni caso» dopo la parola «definisce».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.14/A, testè riformulato dal senatore Cutrera e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.33.

ANDREINI. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento 9.33, perchè ravviso una grandissima contraddizione nel testo del disegno di legge. Tutto è costruito in funzione della logica naturalistico-ambientale, dell'esperienza e della competenza, e poi il soggetto più autorevole del parco, il più esperto in assoluto, cioè il direttore, diventerebbe un politico di professione che fa dell'ambientalismo.

Si tratta di una clamorosa contraddizione; è la medesima cosa che avviene quando viene chiamato a ricoprire l'incarico di direttore sanitario un non medico.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Nella realtà, noi faremmo un solo direttore, cioè Franco Tassi. Noi dobbiamo però istituire 16 parchi con altrettanti direttori. Abbiamo previsto di predisporre un elenco e di indire un concorso con una procedura alquanto lunga; ma quando avremo istituito questi parchi, chi chiameremo a dirigerli? La mia proposta è di inviare dei funzionari per non oltre due anni. Non è pensabile infatti che, istituiti i parchi, le

procedure garantiste e qualificate da noi predisposte vengano poste in essere il giorno dopo.

È evidente che non sarà il Ministro a dirigere i parchi, bensì dei funzionari - probabilmente regionali - per i due anni necessari per terminare quelle procedure che il senatore Andreini conosce benissimo.

A mio avviso si tratta di una norma necessaria, per cui ribadisco che sono contrario all'emendamento 9.33.

BOATO. Signor Presidente, annuncio la mia astensione.

TRIPODI. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento 9.33 per un motivo molto semplice e che riguarda un fatto di una notevole importanza.

Noi vorremmo sostanzialmente sapere quale competenza rimane al consiglio direttivo quando il Presidente e il direttore del parco vengono nominati dal Ministro.

Per questo motivo esprimo un voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 9.33, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito ora il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere sull'ordine del giorno 0/2918/13/1.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, concordo con tale ordine del giorno.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole su tale ordine del giorno, e ritiene che la scelta dei componenti all'interno dell'Università sia un punto delicato e importante per riequilibrare a favore del territorio e delle rappresentanze locali la composizione dei comitati di gestione dei parchi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno 0/2918/13/1.

BOATO. Signor Presidente, annuncio la mia astensione.

ANDREINI. Signor Presidente, voterò a favore di questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'ordine del giorno 0/2918/13/1, presentato dal senatore Montresori e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

BOATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole.

TRIPODI. Signor Presidente, preannuncio la mia astensione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 9 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 9.

(Ente parco)

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) la Comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;

- d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
- e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente.

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente ed eventualmente una giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14, elabora lo statuto dell'Ente parco, che è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione.

9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

11. Il Direttore del parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di «Direttore di parco» istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque per non oltre due anni, il predetto contratto di diritto privato può essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale, anche se non iscritti nell'elenco.

12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale

tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 24.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOLUSSA MARISA NUDDA